



AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE
Settore Contribuzione Studentesca e Benefici

BANDO DI SELEZIONE
per l'assegnazione di
CONTRIBUTI PER LE SPESE DI LOCAZIONE ABITATIVA
sostenute dagli/dalle studenti/studentesse *fuori sede*
iscritti/e all'Università di Genova
nell'ANNO ACCADEMICO 2024/2025

IL RETTORE

Vista la nota del Ministero dell'Università e della Ricerca (nel seguito: MUR) n. 17885 del 11 settembre 2025 con la quale:

a) sono stati richiamati i seguenti riferimenti normativi:

Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) che all'**art. 1, comma 526**, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che *"Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario"*, e, al successivo **comma 527**, come modificato dall'articolo 6, comma 1 -bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che *"Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio"*

Decreto MUR 10 settembre 2025, n. 630, adottato previo parere del MEF, attualmente in corso di registrazione, che definisce le modalità attuative e i criteri di erogazione delle risorse del sopra indicato fondo;

b) sono state comunicate agli Atenei le *fasi procedurali*, invitando gli stessi ad attivarsi nel senso che segue:

- emanazione di un bando di selezione rivolto agli/alle studenti/studentesse universitari/e iscritti/e nell'a.a. 2024/2025 e finalizzato alla presentazione delle richieste di assegnazione del contributo per l'individuazione dei soggetti in concreto aventi diritto al sostegno economico, sulla base dei *requisiti* che devono sussistere in capo agli/alle stessi/e, così come rimodulati dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45;
- all'individuazione dell'importo *pro-capite* del contributo, in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei al Ministero, fatta salva la possibilità per ciascun Ateneo di integrarlo con fondi propri;

Considerato che a seguito delle disposizioni della **Legge 29 dicembre 2022, n. 197** (articolo 1, comma 580), della **Legge 30 dicembre 2024, n. 207** (articolo 1, comma 120), del **Decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45** convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 giugno 2025, n. 79 (articolo 6, comma 1-ter), il fondo ministeriale per il 2025 è pari a 16,2 milioni di euro;

Viste le delibere del Senato Accademico in data 22 luglio 2025 e del Consiglio di Amministrazione in data 23 luglio 2025, con le quali è stato approvato:

- l'incremento del finanziamento ministeriale di € 150.000,00, al fine di integrare l'importo pro-capite del contributo, con l'utilizzo di altre risorse ministeriali finalizzate di cui al D.M. 809 del 7 luglio 2023, art. 9, lettera f);
- di utilizzare, prioritariamente, l'incremento del finanziamento ministeriale di cui al punto precedente al ristoro dei costi non coperti dai fondi MUR, sostenuti dagli/dalle studenti/studentesse che presentano una situazione reddituale attestata da ISEE-U non superiore a € 20.000,00, come previsto dalle disposizioni ministeriali, con la precisazione che il contributo da corrispondere a ciascun/a beneficiario/a non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta per la locazione e documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo. In caso di eventuali fondi residuali, gli stessi saranno suddivisi, in parti uguali, tra i candidati-beneficiari che avranno attestato una situazione reddituale nella fascia ISEE-U € 20.001,00 - € 24.000,00, ai quali è aperta la possibilità di partecipare al presente bando di selezione;

Tenuto conto dei tempi ristretti previsti dal Ministero dell'Università e della Ricerca che richiede la comunicazione dell'elenco dei beneficiari entro e non oltre il termine perentorio del 24 ottobre 2025;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto della selezione)

1. **È indetta per l'a.a. 2024/2025 una selezione per l'assegnazione di un contributo alle spese di locazione abitativa a favore di studenti/studentesse dell'Università di Genova, residenti in un luogo diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato al fine della frequenza del corso di studi prescelto (cd. fuori sede).**
2. L'importo *pro-capite* del contributo da riconoscere agli/alle studenti/studentesse è determinato con provvedimento del Ministero dell'Università e della Ricerca, in rapporto alle risorse disponibili (16,2 milioni di euro per l'esercizio 2025) e al numero complessivo di studenti/studentesse aventi diritto comunicato dai diversi Atenei statali. Il Ministero assegnerà a ogni singola Università la quota parte delle anzidette risorse, come disposto anche dal decreto MUR-MEF n. 630 del 10 settembre 2025, in ragione del numero di studenti/studentesse dalla stessa comunicato al Ministero.

Art. 2

(Requisiti per la partecipazione alla selezione)

1. Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione del contributo alle spese di locazione abitativa di cui all'art. 1 gli/le studenti/studentesse dell'Università di Genova regolarmente iscritti/e nell'anno accademico 2024/2025 a corsi di laurea (triennale, magistrale, magistrale a ciclo unico).
Sono esclusi/e dall'ammissibilità al beneficio gli/le studenti/studentesse iscritti/e, per più di una volta, al primo anno di corso universitario.

Possono presentare domanda anche coloro che hanno conseguito il titolo finale nell'anno accademico 2024/2025 prima della scadenza del presente bando.

2. Gli/le studenti/studentesse di cui al comma 1 devono soddisfare i seguenti ulteriori requisiti:
 - a) appartenere a un nucleo familiare con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni Universitarie (ISEE-U) non superiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00).
La situazione reddituale, fermo restando il suddetto limite, potrà essere attestata anche da:
 - ISEE-U PARIFICATO, rilasciato a studenti/studentesse stranieri/e (ISEE-UP);

- ISEE CORRENTE, qualora ricorrano le condizioni.

Per la valutazione della condizione economica, si assumerà quale riferimento il valore dell'attestazione ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE prodotta dallo/a studente/studentessa all'Ateneo genovese per l'accesso ai benefici contributivi per l'anno accademico 2024/2025.

Potranno essere accolte, entro la data di scadenza del presente bando, produzioni tardive dei sopra elencati Indicatori ai soli fini della partecipazione alla selezione, senza alcuna efficacia per l'iscrizione agli anni accademici 2024/25 e 2025/26 e per la concessione di benefici di altra natura.

Fermo restando il possesso di tutti gli ulteriori requisiti, possono partecipare alla selezione anche gli/le studenti/studentesse iscritti/e nell'anno accademico 2024/2025 con un valore dell'attestazione ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE rientrante nella fascia reddituale € 20.001,00 - € 24.000,00. A tali candidati/e, qualora selezionati, saranno attribuiti gli eventuali fondi residuali, suddivisi, in parti uguali, come specificato nelle premesse del presente bando;

- b) essere studenti/studentesse fuori sede, ossia residenti in luogo diverso rispetto a quello dov'è ubicato l'immobile locato, e aver sostenuto spese di locazione abitativa durante l'esercizio finanziario di riferimento (2025).

L'immobile locato deve essere ubicato nel comune dove ha sede il corso di studio dell'Università di Genova presso cui si è iscritti, o in uno dei comuni limitrofi.

Possono candidarsi per ottenere il contributo anche gli/le studenti/studentesse che risiedono in Italia nello stesso luogo in cui è ubicato l'immobile locato solo ed esclusivamente se il loro nucleo familiare d'origine risiede all'estero per tutto il periodo per il quale è richiesto il contributo, a meno che lo studente/la studentessa non presenti i requisiti di indipendenza ai fini del calcolo dell'Indicatore reddituale, poiché in tal caso la residenza dello/a studente/studentessa in Italia deve essere in un luogo diverso da quello in cui è ubicato l'immobile locato;

- c) possedere i requisiti di merito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ossia, con riferimento all'anno accademico 2024/25:
- essere iscritti all'Università da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Il presente requisito non è richiesto per gli studenti che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- d) non usufruire di altri contributi pubblici per l'alloggio nell'esercizio di riferimento (2025), intendendosi anche i sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo e non solo sotto forma di contributo economico. Le verifiche saranno effettuate anche in collaborazione con l'Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario ALISEO (Agenzia Ligure per gli Studenti e l'Orientamento).

3. Sono esclusi/e dalla partecipazione alla selezione gli/le studenti/studentesse che, relativamente all'a.a. 2024/2025:

- non risultino in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2;
- risultino iscritti/e, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;
- non risultino in regola con il versamento della contribuzione studentesca relativa all'a.a. 2024/25 e con i versamenti relativi agli anni accademici precedenti (in caso di rateizzazione degli importi devono risultare pagate tutte le quote maturate);
- abbiano rinunciato agli studi o presentato domanda di sospensione degli studi;
- si siano trasferiti ad altra Università.

Art. 3

(Termini e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di partecipazione alla selezione, da redigere telematicamente utilizzando il modulo reperibile alla pagina web di Ateneo <https://modulionline.unige.it/contributilocazionefuorisede> accessibile con le proprie credenziali UNIGE (numero di matricola e *password*), indirizzata al *Settore Contribuzione Studentesca e Benefici* dell'AREA DIDATTICA, SERVIZI AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E INTERNAZIONALIZZAZIONE (Piazza della Nunziata, 6 - 16124 Genova – tel. 010 33 55 000 digitare 2 - lunedì, mercoledì e venerdì, ore 9–11), **deve pervenire entro le ore 23:59 del giorno 16 ottobre 2025.**
Il termine è perentorio.
2. Nella domanda il/la candidato/a deve autocertificare, relativamente all'a.a. 2024/2025, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (artt. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000):
 - a) cognome e nome, numero di matricola;
 - b) iscrizione a uno dei Corsi di laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico dell'Università di Genova;
 - c) (per gli iscritti al primo anno di corso) di essere iscritto per la prima volta al primo anno di corso universitario;
 - d) di non aver rinunciato o sospeso la carriera universitaria;
 - e) di non essersi trasferito/a ad altro Ateneo;
 - f) la condizione di studente/studentessa *fuori sede*, nel senso di essere residente in un luogo diverso da quello in cui è stato locato l'alloggio (fatto salvo quanto indicato all'art. 2, comma 2, lettera b), ultimo capoverso, del presente bando);
 - g) di non aver usufruito di *altri contributi pubblici per l'alloggio*, secondo quanto specificato all'art 2, comma 2, lettera d);
 - h) di appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE) non superiore a € 20.000,00 (euro ventimila/00) *oppure* di appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente (ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE) rientrante nella fascia reddituale € 20.001,00 - € 24.000,00;
 - i) di possedere i requisiti di merito di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 *oppure*, in assenza del possesso di tali requisiti, di versare nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - j) di essere a conoscenza che i dati relativi alla regolarità contributiva e all'Indicatore reddituale saranno verificati d'ufficio dall'amministrazione universitaria (fatte salve le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), penultimo capoverso);
 - k) di aver inserito gli estremi bancari per l'eventuale liquidazione del beneficio in oggetto alla pagina "IBAN" della sezione "Tasse e benefici" dei Servizi *Online* per gli studenti (<https://servizionline.unige.it/web-studenti2/it/#/iban>);
 - l) di essere a conoscenza che l'eventuale mancata registrazione del Decreto MUR/MEF n. 630 del 10 settembre 2025, citato tra le premesse del bando, determinerà l'impossibilità di dar seguito alla procedura e che nessuna pretesa potrà essere avanzata in merito al conferimento del beneficio in caso di conseguimento dell'idoneità all'esito della selezione.
3. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, gli/le studenti/studentesse decadono automaticamente dal diritto alla fruizione del beneficio, fatta comunque salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste dalle norme penali e disciplinari vigenti.
4. Alla domanda il/la candidato/a deve allegare in formato *pdf*, pena l'esclusione dal concorso:
 - a) copia del **contratto di locazione**, di durata **almeno semestrale**, che comprenda **interamente** il periodo temporale: **1° gennaio ⇨ 30 giugno 2025**.
Dovrà inoltre essere allegata copia dell'attestazione di avvenuta regolare **registrazione** del contratto presso l'Agenzia delle Entrate (prima registrazione, proroga o rinnovo), ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modifiche e integrazioni.
Il contratto deve essere intestato o cointestato al/alla richiedente.

L'intestazione può risultare anche da **atto di subentro** nel contratto intestato ad altri, regolarmente **sottoscritto dalle parti e registrato** presso l'Agenzia delle Entrate.

Il contratto può altresì essere intestato ad altro soggetto. In tal caso, il nominativo del/della richiedente deve risultare all'interno del contratto come soggetto titolare a occupare l'abitazione e corrispondere una quota parte del canone pattuito (**atto di sub-locazione**);

- b) copia delle **ricevute delle spese per la locazione** dell'immobile ad uso abitativo sostenute durante l'anno 2025, nel periodo temporale 1° **gennaio** ⇒ **30 giugno 2025** (forme di tracciabilità comprovanti il regolare versamento del **canone mensile** come ad es. bonifico bancario; ricevute quietanziate).

Possono essere ammissibili documenti diversi da quelli sopra indicati purché attestanti la regolare titolarità del contratto e le spese per locazione abitativa sostenute nel periodo di riferimento.

Per gli eventuali contratti di locazione comprensivi anche di spese quali utenze, spese condominiali e tasse varie, qualora non sia possibile scorporarne il valore rispetto al canone, queste ultime sono detratte dall'importo massimo rimborsabile mensile in misura pari al 25%.

- c) eventuale indicatore reddituale (ISEE-U/ISEE-UP/ISEE CORRENTE), ai soli fini della partecipazione alla selezione (art. 2, comma 2, lettera a), ultimo capoverso).

5. Il/la candidato/a deve indicare obbligatoriamente il recapito eletto ai fini della selezione, un numero di telefono (fisso e/o cellulare), un indirizzo **e-mail** (mezzo ufficiale di comunicazione ai fini della selezione) e un indirizzo pec (posta elettronica certificata) che, rappresentando il mezzo ufficiale di comunicazione ai fini delle istanze di riesame, deve essere mantenuto aggiornato e **attivo per tutta la durata della procedura di selezione**.

Art. 4

(Commissione Giudicatrice)

1. Le domande e la documentazione di pertinenza sono esaminate da una Commissione Giudicatrice costituita dal Magnifico Rettore (o suo delegato), dal Prorettore per la formazione e dal Direttore Generale (o suo delegato).

Art. 5

(Esito della selezione – Istanza di riesame)

1. Gli atti della selezione sono approvati con decreto rettorale che sarà pubblicato sull'Albo Ufficiale di Ateneo alla pagina web dedicata: <https://unige.it/albo/>.
2. L'esito della selezione è comunicato a tutti/e i/le candidati/e all'indirizzo di posta elettronica (*e-mail*) segnalato dagli/dalle stessi/e nella domanda di partecipazione.
3. Avverso eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura o di diniego della concessione del beneficio è ammessa istanza di riesame al Rettore da presentare all'indirizzo di posta elettronica certificata areadidattica@pec.unige.it entro **due (2) giorni** dalla data di ricevimento della comunicazione dell'esito. L'Amministrazione procedente fornirà riscontro, sempre a mezzo *pec*, alle suddette istanze entro e non oltre il **22 ottobre 2025**.

Art. 6

(Accettazione Assegnazione)

1. Gli/le studenti/studentesse risultati/e assegnatari/assegnatarie del beneficio devono produrre una dichiarazione di accettazione del contributo e la fotocopia di un documento di identità in corso di validità entro il termine stabilito dall'Amministrazione nonché adempiere alle indicazioni ricevute in ordine all'erogazione del beneficio, subordinata comunque all'acquisizione dei fondi da parte del Ministero. In difetto i/le titolari sono considerati rinunciatari d'ufficio. Sono fatte salve eventuali specifiche modalità o prescrizioni stabilite successivamente da disposizioni ministeriali e comunicate agli/alle assegnatari/assegnatarie.

Art. 7

(Ripartizione delle risorse per Ateneo ed erogazione del contributo)

1. A conclusione dell'*iter* di selezione e non oltre il **24 ottobre 2025**, l'Ateneo genovese comunica al Ministero dell'Università e della Ricerca il numero dei/delle propri/proprie studenti/studentesse aventi diritto al contributo.
Il Ministero, sulla base dei dati ricevuti individua l'importo *pro-capite* del contributo da riconoscere agli/alle studenti/studentesse, in rapporto alle risorse disponibili e al numero complessivo di aventi diritto comunicato dai diversi Atenei, e assegna a ogni singola Università la quota parte delle risorse di cui al decreto MUR-MEF N. 630 dell'11 settembre 2025 – esercizio finanziario 2025, in ragione del numero di studenti/studentesse dalla stessa comunicato al Ministero.
2. L'Ateneo genovese, sulla base delle risorse assegnate dal Ministero, eroga il contributo agli/alle studenti/studentesse aventi diritto.
3. L'Università di Genova, al fine di integrare l'importo pro-capite, si riserva la possibilità di incrementare l'importo individuato dal Ministero, di cui al comma 1, con fondi aggiuntivi, come previsto dalle delibere degli Organi di governo di Ateneo di cui alla seconda premessa.
4. Il contributo da corrispondere a ciascun/a beneficiario/a non può in nessun caso eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta per la locazione e documentata, come risultante all'esito delle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo.
5. Considerato che il decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025, citato in premessa, è attualmente in corso di registrazione, il perfezionamento dell'intera procedura è subordinato al rilascio del visto da parte degli organi di controllo. L'eventuale mancata registrazione determinerà l'impossibilità di dar seguito alla presente procedura. In tale evenienza, l'idoneità che lo/la studente/studentessa avesse eventualmente ottenuto all'esito di questa procedura non farà sorgere in capo allo/a stesso/a alcuna pretesa in merito al conseguimento del beneficio.

Art. 8

(Trattamento dei dati personali)

1. L'Università di Genova, in qualità di Titolare, si impegna a effettuare il trattamento dei dati personali dei/delle candidati/e, acquisiti nell'esecuzione o in dipendenza del presente bando, esclusivamente nell'ambito e in ragione delle finalità del bando stesso, nel rispetto dei principi e delle disposizioni del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 (GDPR), del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, oltre che di ogni legge e provvedimento in materia di protezione dei dati personali di volta in volta applicabile.
2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. Il mancato conferimento comporta l'impossibilità di presentare la propria candidatura. L'informativa estesa sul trattamento dei dati personali e l'esercizio dei suoi diritti sarà fornita in sede di iscrizione all'accesso alla piattaforma di candidatura.

IL RETTORE
Prof. Federico Delfino
(firmato digitalmente)